



Comune di Costa Masnaga

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

(ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni)

Sommario

Titolo 1 -DISPOSIZIONIGENERALI	4
Art. 1 Campo di applicazione.....	4
Art. 2 Forma di gestione	4
Art. 3 Principi generali	4
Art. 4 Oggetto del Regolamento	5
Art. 5 Definizioni	5
Art. 6 Classificazione dei rifiuti	7
Art. 7 Gestione dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche	8
Art. 8 Attività di competenza del Comune	9
Art. 9 Ordinanze contingibili e provvedimenti	9
Art. 10 Attività di competenza del Gestore	10
Art. 11 Attivazione di raccolte differenziate di particolari frazioni di rifiuti urbani a fini sociali	11
Art. 12 Informazione.....	12
Art. 13 Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani	12
Titolo 2 -NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	13
Art. 14 Forme di gestione sovracomunale	13
Art. 15 Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi	13
Art. 16 Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti	14
Art. 17 Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato	16
Art. 18 Norme generali per la misurazione e/o tariffazione puntuale.....	16
Art. 19 Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico.....	16
Art. 20 Centro di Raccolta.....	16
Art. 21 Gestione del Centro di Raccolta	17
Art. 22 Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al Centro di Raccolta.....	18
Art. 23 Attivazione di servizi sperimentali.....	19
Titolo 3 –LE RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI	19
Art. 24 Finalità della raccolta differenziata	19
Art. 25 Modalità e regole comuni alla raccolta differenziata porta a porta	20
Art. 26 Raccolta porta a porta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU).....	20
Art. 27 Raccolta porta a porta della carta e degli imballaggi in carta e cartone	21
Art. 28 Raccolta porta a porta multi materiale leggero(c.d. “sacco viola”)	21
Art. 29 Raccolta porta a porta degli imballaggi in vetro.....	22

Art. 30	Raccolta porta a porta del residuo indifferenziato	22
Art. 31	Eventuali raccolte stradali	23
Art. 32	Indumenti smessi e rifiuti tessili	23
Art. 33	Raccolta rifiuti cimiteriali.....	24
Art. 34	Raccolte tramite ecostazione mobile di specifiche frazioni del rifiuto	24
Art. 35	Raccolta differenziata di rifiuti urbani pericolosi o che richiedono particolari modalità di trattamento	24
Art. 36	Raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti	26
Titolo 4 –PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI		26
Art. 37	Il compostaggio domestico dei rifiuti organici e vegetali.....	26
Art. 38	Recupero di alimenti dalle mense comunali ai fini della solidarietà sociale.....	27
Art. 39	Mense scolastiche con dotazioni lavabili	28
Art. 40	Centro Comunale del Riuso	28
Art. 41	Ecofeste	28
Titolo 5 -NORME PERL’IGIENE URBANA.....		28
Art. 42	Spazzamento meccanizzato e/o combinato del suolo pubblico o ad uso pubblico.....	28
Art. 43	Pulizia del suolo pubblico o ad uso pubblico e di parchi e giardini	29
Art. 44	Svuotamento dei cestini portarifiuti NEL CASO DI ATTIVITA ESEGUITA DIRETTAMENTE DAL COMUNE PERSONALIZZARE L’ARTICOLO	29
Art. 45	Pulizia dei mercati e delle aree di vendita ambulante	29
Art. 46	Pulizia delle aree in occasione di feste popolari, sagre, manifestazioni in genere, giostre e spettacoli circensi.....	30
Art. 47	Pulizia di sponde lacuali.....	30
Art. 48	Pulizia delle sponde di fiumi, canali e torrenti	30
Art. 49	Raccolta dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico o ad uso pubblico.....	30
Art. 50	Puliziadi caditoie stradali e spurgo pozzetti	31
Art. 51	Servizio di rimozione di carogne animali giacenti su suolo pubblico o ad uso pubblico.....	31
Art. 52	Servizio di raccolta di siringhe abbandonate su suolo pubblico o ad uso pubblico	31
Art. 53	Altri servizi specifici per il Comune.....	31
Art. 54	Attività di volantinaggio.....	31
Art. 55	Contenitori di materiale pubblicitario	32
Art. 56	Caricoe scaricodimerciemateriali, defissione manifesti,rimozionedegliingombri	32
Art. 57	Pulizia diareeoccupatedacantieri	32
Art. 58	Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico	32
Art. 59	Obblighi di chi conduce animali domestici	33
Art. 60	Abbondono rifiuti	33
Titolo 6 –SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....		33

Art. 61	Preposti alla verifica del rispetto delle norme	33
Art. 62	Verifiche e controlli	33
Art. 63	Regime sanzionatorio	34
Art. 64	Entrata in vigore e abrogazioni.....	36
Art. 65	Campagna di informazione alla cittadinanza	36
Art. 66	Clausola di adeguamento	36
Allegato 1	– Procedura di accesso al Centro di Raccolta.....	36

Titolo 1 -DISPOSIZIONIGENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'Art. 198, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel seguito denominato Testo Unico Ambientale (TUA), della L.R. n. 26/2003 e s.m.i., del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (nel seguito PRGR), nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.
2. Il Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto, avvio al trattamento e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, e il conseguente avvio al trattamento dei rifiuti raccolti, nonché la gestione delle ulteriori frazioni definite all'Art.184 del TUA.
3. Il Regolamento disciplina altresì, al Titolo IV, la gestione di materiali che non siano ancora rifiuti all'interno dei Centri del Riutilizzo e altre forme di prevenzione della produzione dei rifiuti.
4. Il comune in linea con quanto sopra esposto, affida i principali servizi di gestione dei rifiuti ad un operatore qualificato, stipulando uno specifico contratto di servizio, nel rispetto della normativa.
5. Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano:
 - a. per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
 - b. per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui all'Art. 3 del presente Regolamento, all'intero territorio comunale.
6. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano agli effluenti emessi nell'atmosfera e, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni normative, ai rifiuti speciali e/o alle categorie di utenze non domestiche o superfici delle medesime, di cui al comma Art. 63 dell'Art. 6 del presente Regolamento Art. 63 dell'Art. 6, che non producono rifiuti urbani ai sensi del TUA, così come modificato dal D.Lgs. 116/2020.
7. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre che dalle disposizioni in precedenza richiamate e dal presente Regolamento comunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre che dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI), per quanto applicabili.

Art. 2 Forma di gestione

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si configura come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
2. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali.

Art. 3 Principi generali

1. La gestione dei rifiuti urbani è disciplinata dal presente Regolamento ed è condotta:
 - a. Nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
 - b. in modo tale da garantire l'uguaglianza tra i cittadini, garantendo parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c. secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

al fine di assicurare:

- a. la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

- b. una efficace protezione della salute degli organismi viventi;
 - c. la tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - d. un elevato livello di qualità delle aree urbane e periurbane.
2. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

Art. 4 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina:
- a. le modalità di effettuazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani mediante la definizione e delimitazione del perimetro in cui sono attivati i servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti, compresa la definizione delle diverse tipologie di servizio attivato (o attivabile) con, eventuale, suddivisione in zone del territorio comunale;
 - b. le modalità del conferimento differenziato e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, promuovere il recupero degli stessi e ridurre il flusso del rifiuto residuo da avviare a smaltimento;
 - c. le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e degli esiti da esumazione ed estumulazione;
 - d. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - e. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima dell'avvio al recupero ed allo smaltimento;
 - f. le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico sanitaria su tutto il territorio comunale;
 - g. le modalità di gestione dei centri di raccolta comunali e delle aree attrezzate;
 - h. alcune forme di prevenzione e riduzione dei rifiuti, quali ad esempio il compostaggio domestico, il Centro comunale del Riutilizzo, la disciplina delle Ecofeste;
 - i. il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

Art. 5 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano, conformemente alle disposizioni degli Artt. 183 e 218 del TUA, le definizioni che seguono.
- a. Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c. Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d. Gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - e. Raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

- f. Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - g. Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia; l'Allegato B alla parte quarta del TUA riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
 - h. Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale; l'Allegato C alla parte quarta del TUA riporta un elenco non esaustivo delle possibili operazioni di recupero;
 - i. Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - j. Imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - k. Imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - l. Imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
 - m. Imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito
 - n. Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a) del presente comma, esclusi i residui della produzione.
2. Vengono, inoltre, adottate le seguenti definizioni:
- a. Compostaggio: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del TUA e s.m.i. relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione;
 - b. Autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - c. Compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
 - d. Compostaggio sul luogo di produzione: le attività di compostaggio sul luogo di produzione comprendono oltre all'autocompostaggio anche il compostaggio di comunità realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzative da stabilirsi con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute;
 - e. Conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
 - f. Centro di Raccolta comunale o Area attrezzata: area presidiata, recintata ed allestita, ove si svolge unicamente l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento in seguito a conferimento differenziato di utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il Gestore del

- servizio pubblico;
- g. Raccolta porta a porta o domiciliare: servizio con dotazione di ogni numero civico, o di ogni utenza, di un contenitore dedicato alla raccolta delle singole frazioni merceologiche dei rifiuti per le quali è previsto questo servizio;
 - h. Raccolta con contenitori: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso i centri di raccolta;
 - i. Spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
 - j. Gestore del servizio: il soggetto che effettua, sulla base di un contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente Regolamento, in seguito "Gestore".
 - k. utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
 - l. utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

Art. 6 Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento e ai sensi dell'Art. 184 del TUA i rifiuti sono classificati in:
 - Urbani
 - Speciali
2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'Art.183, comma 1, b-ter del TUA:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'Allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'Allegato L-quinqies del TUA di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) e).
3. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'Art.184, comma 3, del TUA:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'Art. 184-bisTUA;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i. i veicoli fuori uso.

4. Un rifiuto è pericoloso se presenta una o più caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I della parte quarta del TUA.
5. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie, e quelle di cui al Titolo III della Parte Quarta del TUA relative a specifiche tipologie di rifiuti.

Art. 7 Gestione dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del TUA, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del TUA, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere effettuata per un numero di anni non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal Gestore, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e di tempi di svolgimento, sia di costi.
3. Per la finalità di cui al comma precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del Gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno - come previsto dall'art. 30, comma 5, della L. 69/2021 - con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità (rilevate o stimate) dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte e avviate al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata la dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'impresa o dell'ente assume l'impegno, per il periodo previsto dalla normativa vigente, di avvio al recupero dei rifiuti urbani con soggetti debitamente autorizzati. Per le utenze non domestiche di nuova apertura, o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo.
5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 4, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti e di ottenere la riduzione della componente variabile della tassa proporzionale alla quantità di rifiuti urbani avviati al recupero con operatori diversi dal Gestore del servizio pubblico secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 649, della Legge 147/2013.
6. Le utenze non domestiche che si avvalgono del servizio pubblico e che hanno avviato al recupero con operatori diversi dal Gestore del servizio pubblico la totalità o una parte dei rifiuti urbani prodotti sono tenuti a comunicare al Comune, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, le quantità e le tipologie di tali rifiuti, fornendo altresì le dichiarazioni dei gestori degli impianti di destino che comprovano l'avvenuto recupero dei medesimi.
7. Per maggiori dettagli inerenti agli aspetti legati agli impatti tariffari, si rimanda alla disciplina definita nel regolamento comunale per l'applicazione della tariffa, secondo quanto disposto dall'art. 1 della Legge 147/2013.

8. La nuova qualificazione ex lege dei rifiuti urbani, impone ai Comuni di assicurare la gestione dei rifiuti urbani, compreso lo smaltimento in regime di privativa, ove l'utenza non domestica scelga di avvalersi del servizio pubblico. All'interno del contratto di servizio con il Gestore dovranno essere definiti i parametri tecnici ed economici per l'efficiente gestione dei rifiuti urbani, tenendo conto degli impatti sul servizio pubblico - in termini di modalità e tempi di svolgimento, decoro urbano e costi - derivanti dai maggiori quantitativi da gestire. Al fine di assicurare la tutela igienico-sanitaria, per particolari tipologie di utenza non domestica, il Comune si riserva la possibilità di attivare modalità di conferimento differenti rispetto al servizio ordinario, sulla base delle specifiche esigenze.

Art. 8 Attività di competenza del Comune

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento, che prescrive, tra l'altro, le modalità di conferimento differenziato dei rifiuti.
2. Il Comune, per quanto di competenza, promuove:
 - a. la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi finalizzate a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;
 - b. la prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo di prodotti e componenti, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia e di energia, considerati preferibili rispetto allo smaltimento ai sensi della normativa vigente;
 - c. il rispetto e la promozione dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del TUA con il coinvolgimento del cittadino-utente tramite adeguate iniziative di informazione.
3. Il Comune, in sinergia con il Gestore, attiva iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sul sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani finalizzate anche all'aumento della qualità e della purezza dei materiali avviati alla preparazione per il riutilizzo e al recupero di materia oltre che alla prevenzione nella produzione dei rifiuti.
4. Il Comune favorisce lo sviluppo di Centri del riutilizzo, di riparazione e successivo utilizzo dei beni e dei componenti e promuove iniziative per la riduzione della produzione dei rifiuti.
5. Le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore e i cittadini sono chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo sulla prevenzione della formazione dei rifiuti, la riparazione e il riutilizzo dei beni, oltre che sui comportamenti e le azioni che contribuiscono alla tutela dell'ambiente.
6. Le attività inerenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani possono essere anche esercitate attraverso il Gestore, individuato secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 9 Ordinanze contingibili e provvedimenti

1. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:
 - a. l'emissione di ordinanze contingibili e dirigenziali;
 - b. l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito ai sensi del presente Regolamento;
 - c. l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V della Parte IV del TUA;
 - d. l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'ambiente, l'igiene o il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del Gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
 - e. l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192 del TUA: gli accertamenti

previsti dal comma 3 dell'art. 192 del TUA verranno condotti dal Comando di polizia locale.

Art. 10 Attività di competenza del Gestore

1. Sulla base di quanto contenuto nel contratto di servizio in essere, sono di competenza del Gestore del servizio tutte, o parte, delle seguenti prestazioni di base:
 - a. Raccolta porta a porta o stradale e trasporto a destino dei rifiuti urbani indifferenziati residui;
 - b. Raccolta porta a porta o stradale e trasporto a destino dei rifiuti urbani costituiti da FORSU differenziata;
 - c. Raccolta porta a porta o stradale e trasporto a destino dei rifiuti urbani costituiti da carta e cartone differenziata;
 - d. Raccolta porta a porta o stradale e trasporto a destino dei rifiuti urbani costituiti da multimateriale leggero differenziato (raccolta congiunta di plastica, imballaggi compositi e barattolame);
 - e. Raccolta porta a porta o stradale e trasporto a destino dei rifiuti urbani costituiti da vetro differenziato;
 - f. Gestione di centri di raccolta e aree attrezzate;
 - g. Raccolta tramite ecostazione mobile di specifiche frazioni del rifiuto;
 - h. Raccolta differenziata, stoccaggio e trasporto a destino di pile esauste;
 - i. Raccolta differenziata, stoccaggio e trasporto a destino di farmaci;
 - j. Raccolta differenziata, stoccaggio e trasporto a destino oli vegetali esausti;
 - k. Raccolta differenziata, stoccaggio e trasporto a destino di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
 - l. Raccolta differenziata, trasporto a destino e recupero/smaltimento di rifiuti solidi costituiti da spray, batterie, accumulatori, toner, contenitori etichettati "T" "F" "X" "C", schede elettroniche;
 - m. Raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti;
 - n. Raccolta differenziata e trasporto a destino di sfalci e potature nonché degli imballaggi in plastica, alluminio, acciaio, legno e compositi;
 - o. Trasporto a destino di rifiuti ingombranti e imballaggi misti dai centri di raccolta e aree attrezzate;
 - p. Spazzamento meccanizzato e/o combinato del suolo pubblico o ad uso pubblico, compreso il trasporto ad impianto di destino dei rifiuti provenienti da tale attività;
 - q. Spazzamento manuale del suolo pubblico o ad uso pubblico, compreso il trasporto ad impianto di destino dei rifiuti provenienti da tale attività;
 - r. Svuotamento dei cestini portarifiuti posizionati sul territorio e trasporto a impianto di destino dei rifiuti così raccolti;
 - s. Servizio di raccolta dei rifiuti e pulizia delle aree adibite ai mercati, compreso il trasporto ad impianto di destino dei rifiuti raccolti o comunque provenienti da tale attività;
 - t. Servizio di raccolta dei rifiuti e pulizia delle aree in occasione di feste popolari, sagre, manifestazioni in genere, giostre e spettacoli circensi, compreso il trasporto ad impianto di destino dei rifiuti raccolti o comunque provenienti da tale attività;
 - u. Servizio di pulizia di sponde lacuali, compreso il trasporto ad impianto di destino dei rifiuti provenienti da tale attività;
 - v. Servizio di pulizia delle sponde di fiumi e torrenti, compreso il trasporto ad impianto di destino dei rifiuti provenienti da tale attività;
 - w. Raccolta dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico o ad uso pubblico, compreso il trasporto ad impianto di destino dei rifiuti così raccolti;
 - x. Servizio di pulizia caditoie stradali e spurgo pozzetti, compreso il trasporto ad impianto di destino e smaltimento dei rifiuti provenienti da tale attività;
 - y. Servizio di rimozione di carogne animali giacenti su suolo pubblico o ad uso pubblico;
 - z. Servizio di rimozione di deiezioni animali giacenti su suolo pubblico o ad uso pubblico;
 - aa. Servizio di raccolta di siringhe abbandonate su suolo pubblico o ad uso pubblico;

bb. Altri servizi, come specificati nelle singole schede comunali di progetto.

2. Il Gestore assicura che l'interciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità previste dalla legge.
3. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.
4. Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici, e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale, al rapporto diretto con l'utenza ed ai parametri soggetti a rimborso, specificando le modalità per l'ottenimento dello stesso.
5. Il Gestore provvede alla redazione del calendario annuale indicante tutte le informazioni necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite. Lo stesso è preventivamente approvato dal Comune.
6. Al Gestore è fatto obbligo di comunicare al Comune, con la frequenza concordata, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia.
7. Il Gestore è tenuto a supportare, in caso di richiesta, l'Amministrazione comunale nella elaborazione dei dati relativi alla raccolta e alla gestione dei rifiuti urbani finalizzata:
 - a. alla compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale,
 - b. alla predisposizione delle comunicazioni richieste dall'Amministrazione Provinciale, dalla Regione o dall'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente;
 - c. al soddisfacimento di altre esigenze statistiche in materia.
8. Il Gestore è tenuto altresì a fornire ogni dato eventualmente richiesto, in relazione ai rifiuti urbani, come ad esempio quelli necessari per adempiere alle prescrizioni regolatorie dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito ARERA), nonché a fornire i dati sul servizio agli Enti di Controllo e di Vigilanza, qualora richiesti.
9. Il Gestore, attraverso l'espletamento delle attività di raccolta, controllo periodico della qualità, informazione ai cittadini, partecipa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero.

Art. 11 Attivazione di raccolte differenziate di particolari frazioni di rifiuti urbani a fini sociali

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione delle associazioni dotate dei necessari titoli abilitativi e della partecipazione dei cittadini.
2. Le associazioni di volontariato, che operano senza fine di lucro e sono dotate dei necessari titoli abilitativi, previa stipula di convenzione con il Comune, previa comunicazione al Gestore, possono contribuire alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili. Le associazioni devono presentare apposita richiesta al Comune indicante:
 - a. Le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
 - b. Le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
 - c. I mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.
3. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal Gestore e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
4. Tali associazioni nell'effettuazione dell'attività autorizzata sono tenute a:
 - a. Garantire idonei livelli di manutenzione e pulizia di eventuali contenitori pubblici collocati su aree di pubblico passaggio;
 - b. Asportare, con la frequenza necessaria a garantire il decoro, eventuali materiali posti fuori dai contenitori;

- c. Pulire immediatamente la zona e eventualmente imbrattare da materiale frammentato fuoriuscito nel corso delle operazioni di trasferimento;
 - d. inoltrare, con la frequenza concordata, al Comune, il resoconto dei quantitativi dei materiali raccolti ed avviati al recupero;
 - e. documentare ed illustrare annualmente al Comune, i progetti sociali finanziati attraverso i proventi dell'attività di recupero dei rifiuti.
5. Non è consentito procedere alla raccolta di rifiuti urbani provenienti dai nuclei domestici, a soggetti diversi dal Gestore o a soggetti convenzionati con il Comune o a soggetti individuati da specifiche disposizioni di legge.

Art. 12 **Informazione**

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento, il Comune in sinergia con il Gestore è tenuto, con le modalità più appropriate e coerenti con le indicazioni di trasparenza imposte dalla regolazione di ARERA (rif. Testo Integrato Trasparenza Rifiuti – TITR), a:
 - a. pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - b. realizzare campagne di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate e in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - c. istituire un servizio di assistenza clienti dotato di numero telefonico gratuito, di un sito internet e di un indirizzo di posta elettronica;
 - d. divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni con frequenza almeno semestrale.
2. Il Gestore è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e a pubblicizzarne i risultati, anche nel rispetto delle indicazioni sulla qualità commerciale e tecnica imposte dalla regolazione di ARERA. Il Comune potrà chiedere al Gestore di avvalersi di soggetti terzi per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.

Art. 13 **Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani**

1. Compete ai produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti urbani il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta secondo le modalità differenziate e le tempistiche previste dal Comune nel presente Regolamento.
2. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione delle norme sui rifiuti di cui al TUA, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti o materiali dai flussi dei rifiuti urbani; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, trasporto e smaltimento di detti rifiuti o materiali in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni di gestione, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
3. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 1, del TUA (come riportate in tabella).
4. Per motivi di ordine e decoro urbano, i contenitori ed i sacchi devono essere esposti secondo quanto definito al successivo articolo 16 del presente regolamento.
5. È assolutamente vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.
6. È vietato, da parte di cittadini non aventi residenza o dimora nel Comune, utilizzare i servizi e contenitori del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale, fatto salvo l'utilizzo dei cestini stradali per i rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio del comune da turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali, ecc.

7. È vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.
8. È vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.
9. È altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori.
10. È vietato, da parte di chiunque, utilizzare i cestini stradali per usi impropri e, in particolare, per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale, o in altro territorio limitrofo.
11. È vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta, ecc.).
12. È vietato abbandonare su area pubblica o ad uso pubblico volantini pubblicitari e di informazione.
13. È vietata ogni forma di combustione dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata; eventuali manifestazioni, tipiche della tradizione locale, in cui vengano bruciati materiali legnosi, devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare.
15. Ogni utenza è sempre tenuta ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, le attività del Gestore.
16. In caso di inadempienza ai divieti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, allorché sussistano problematiche igienico-sanitarie o ambientali, o per il semplice ripristino del pubblico decoro, il Funzionario Responsabile procede avverso gli interessati o responsabili secondo le disposizioni di cui all'art. 192 del TUA.

Titolo 2 -NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Art. 14 [Forme di gestione sovracomunale](#)

1. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani sono effettuati in cooperazione con altri enti locali, mediante affidamento in house a società partecipata del comune.
2. Qualora la raccolta e il trasporto dei rifiuti siano effettuati congiuntamente ad altri Comuni, sarà cura del Gestore mettere in atto le necessarie operazioni di pesatura parziale del carico per poter attribuire e registrare correttamente la quota di rifiuti urbani raccolta in ogni Comune.

Art. 15 [Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi](#)

1. Sul territorio del Comune è istituita ed è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Ai fini del presente Regolamento sono da considerarsi contenitori: i cassonetti, bidoni carrellati e non, i secchi o secchielli, i sacchi e comunque qualsiasi oggetto atto al contenimento dei rifiuti di qualsiasi dimensione, purché autorizzato dal Comune e dal Gestore.
3. Il Comune ha adottato il sistema domiciliare (raccolta porta a porta), per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ai fini di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e dal PRGR (Piano Regionale Gestione Rifiuti).
4. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è garantito in tutto il territorio comunale.
5. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si

accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

6. A tutte le utenze è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti, ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale. Qualora le caratteristiche di alcune strade private siano tali da compromettere l'operatività del mezzo, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, i residenti dovranno conferire le diverse frazioni di rifiuti al punto più vicino della strada pubblica.
7. Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori sarà definito, qualora necessario, in funzione delle loro effettive esigenze e necessità a seguito di indagine conoscitiva svolta dal Gestore.

Art. 16 Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivi odori.
2. È fatto obbligo per il produttore (utente) conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.
3. Non devono essere conferiti nella ordinaria raccolta dei rifiuti urbani:
 - i rifiuti ingombranti;
 - i rifiuti pericolosi
 - i rifiuti speciali;
 - le sostanze allo stato liquido;
 - i materiali in fase di combustione;
 - i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
 - i residui per i quali sono previste specifiche modalità di gestione come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sottoprodotti di origine animale.
4. È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente Regolamento o nelle ordinanze di attuazione.
5. Le modalità di conferimento dei rifiuti da parte del produttore dovranno rispettare i seguenti indirizzi:
 - a. Nel caso di raccolta porta a porta, il conferimento da parte degli utenti dovrà essere effettuato mediante l'esposizione di sacchi ben chiusi o di appositi contenitori posizionati nei pressi del proprio numero civico (ove presente o in alternativa nei punti indicati dal Comune) ed in ogni caso a bordo strada, nelle giornate e nelle fasce orarie previste per singola tipologia di rifiuto;
 - b. Per motivi di ordine e decoro urbano, i contenitori ed i sacchi devono essere esposti la sera precedente la raccolta dopo le ore 21.00 e prima delle ore 06.00 del giorno del ritiro e fino a svuotamento avvenuto. I contenitori ed i sacchi "non conformi" devono essere ritirati dall'utente entro le ore 14.00 del giorno di ritiro;
 - c. È fatto divieto di conferire rifiuti prima ed dopo illassoditempostabilito;
 - d. In presenza di particolari situazioni che comportino incidenze negative sul traffico veicolare o antiestetiche esposizioni di eccessive quantità di rifiuti a bordo strada, il Comune potrà richiedere al Gestore il prelievo dei rifiuti all'interno di aree di proprietà privata - purché queste siano accessibili ai mezzi di servizio e senza che gli addetti debbano normalmente ricorrere all'utilizzo di chiavi o telecomandi - eventualmente anche nei seminterrati, purché dotati di scivoli di accesso percorribili dai mezzi di servizio, con esclusione pertanto di quelli accessibili soltanto con gradini o laddove venissero riscontrate pendenze non idonee al transito dei mezzi;
 - e. Per ogni tipologia di rifiuto, il conferimento da parte dell'utente dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito sacco/contenitore, così come previsto nel successivo Titolo 3 del presente

regolamento.

- f. Il conferimento dei rifiuti da parte dell'utente deve avvenire senza che ciò possa in alcun modo creare intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi, senza causare lo spargimento di alcuna lordura su suolo pubblico e conferendo i piccoli oggetti taglienti e appuntiti con modalità tali da non costituire pericolo per i cittadini e gli addetti alla raccolta;
 - g. Il posizionamento dei cassonetti, ovvero il collocamento anche temporaneo di bidoni, sacchi o altri rifiuti (ingombranti, etc.) sul marciapiede o sulla sede stradale dovrà essere preventivamente ritenuto idoneo dagli uffici comunali competenti e/o dal gestore del servizio; laddove risulti necessario dovrà essere approntata idonea segnaletica orizzontale e/o verticale o definite soluzioni alternative a cura del Comune;
 - h. I rifiuti ingombranti e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovranno essere conferiti privi di imballaggio, direttamente presso il Centro di Raccolta comunale, ove sia presente la raccolta di tale flusso di rifiuto, o usufruendo dell'apposito servizio di ritiro a domicilio a richiesta (tramite prenotazione obbligatoria), ove attivo: in tal caso il conferimento è effettuato nelle posizioni indicate dal Gestore e comunque sulla pubblica via;
 - i. I Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) prodotti dalle sole utenze domestiche dovranno essere conferiti nel Centro di Raccolta comunale o alla "Ecostazione Mobile" ove presente tale servizio; pile e farmaci potranno essere conferiti anche negli specifici contenitori dislocati sul territorio;
 - j. Gli olii alimentari usati generati dalle sole utenze domestiche dovranno essere conferiti nel Centro di Raccolta comunale o alla "Ecostazione Mobile" ove presente tale servizio; per le utenze commerciali l'art. 233, comma 12, del TUA dispone che: *«chiunque, in ragione della propria attività professionale, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio»*;
 - k. Altre tipologie di rifiuto generate da utenze domestiche, come in particolare i tessili, i toner, le vernici e gli accumulatori, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, dovranno essere conferite al Centro di Raccolta comunale, secondo quanto disciplinato dall'allegata procedura al presente regolamento;
- l. Per le utenze non domestiche non è attivo il servizio di raccolta di rifiuti speciali, di rifiuti speciali pericolosi e di RAEE professionali, in quanto vietato da specifiche normative nazionali. In tal caso il produttore dovrà provvedere autonomamente, avvalendosi di soggetti dotati dei necessari titoli abilitativi;
- m. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, di attività produttive, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali vengono collocati i contenitori sono tenuti a:
 - i. Consentire la collocazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
 - ii. Collaborare con il Comune alla diffusione del materiale informativo sul servizio;
 - iii. Comunicare al Comune ogni inconveniente che ostacoli il buon funzionamento del servizio.
6. Le attività di raccolta rifiuti da parte del Gestore dovranno rispettare i seguenti indirizzi:
- a. Qualora non diversamente disciplinato, il servizio di raccolta dovrà avere inizio non prima delle ore 5.30 e dovrà terminare entro le ore 15.00, assicurando comunque il termine entro orario compatibile con il conferimento all'impianto di destino;
 - b. Il Gestore dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti della medesima tipologia oggetto di raccolta eventualmente depositati intorno ai contenitori - etichettando eventuali sacchi non conformi - nonché alla rimozione dei rifiuti che dovessero cadere o disperdersi sul suolo pubblico nel corso delle operazioni di raccolta;
 - c. Al termine della vuotatura, i contenitori dovranno essere riposizionati, in modo ordinato, nello stesso sito da cui sono stati prelevati, avendo cura di assicurarne la chiusura.
7. Per ciascuna tipologia di rifiuto, nell'allegato 1, nell'APP e con le varie forme di comunicazioni messe a disposizione dal Gestore, vengono indicati i giorni di raccolta, gli orari, la frequenza e le peculiarità

operative della raccolta e/o di altri servizi.

8. Per situazioni particolari (ad esempio: scuole, strutture pubbliche, ospedali, strutture turistiche, centri commerciali) su richiesta del Comune il servizio potrà essere svolto con orari concordati e compatibili con le esigenze delle suddette utenze.

Art. 17 Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato

1. Il Gestore, attraverso il proprio sito web, APP e altri mezzi di comunicazione, rende note agli utenti le specificità del servizio e le modalità per l'attuazione della raccolta differenziata, in particolare per ogni frazione di rifiuto raccolta in modo differenziato e per la frazione indifferenziata residua, è possibile conoscere i rifiuti ammessi e vietati e le norme per il conferimento dei rifiuti nei diversi contenitori.
2. Gli utenti sono tenuti a rispettare le indicazioni di corretta raccolta differenziata previste dal Gestore.
3. In considerazione della continua evoluzione sia dei rifiuti generati dalle utenze domestiche e non domestiche, sia delle tecniche di trattamento, il Comune dà mandato al Gestore di valutare, proporre e di garantire l'aggiornamento dei rifiuti conferibili e le relative norme di conferimento di cui al comma 1 e di darne appropriata diffusione. Dopo aver concordato con il comune gli aggiornamenti e le nuove modalità.

Art. 18 Norme generali per la misurazione e/o tariffazione puntuale

1. Ove richiesto dal Comune, il Gestore introduce la misurazione e/o tariffazione puntuale del rifiuto indifferenziato.
2. In tali casi, ogni sacco/contenitore destinato alla raccolta della frazione indifferenziata, dovrà essere dotato di apposito codice identificativo abbinato alla singola utenza.
3. Per le utenze non domestiche dotate di cassonetto per i rifiuti indifferenziati, dovrà essere previsto a cura del Gestore un apposito sistema di identificazione dell'utenza.
4. Per maggiori dettagli sull'eventuale applicazione della tariffazione puntuale si rimanda alla disciplina definita nel regolamento comunale per l'applicazione della tariffa, secondo quanto disposto dall'art. 1 della Legge 147/2013.

Art. 19 Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico

1. I rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico, privi di altri rifiuti, devono essere raccolti e conferiti a cura del Comune, anche tramite il soggetto incaricato del servizio di manutenzione del verde pubblico, presso il Centro di Raccolta, ovvero direttamente presso centri di trattamento autorizzati.
2. I rifiuti vegetali raggruppati nel Centro di raccolta sono trasportati agli idonei impianti di trattamento e recupero con cadenza tale da non ridurre significativamente la capacità ricettiva del Centro di Raccolta stesso.

Art. 20 Centro di Raccolta

1. Il Centro di Raccolta Comunale è un'area presidiata e allestita, secondo le modalità previste dal D.M. 08/04/2008 e suoi successivi adeguamenti alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 116/2020, per la raccolta e il raggruppamento dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dal cittadino, dalle utenze non domestiche e dal Gestore del servizio pubblico prima del trasporto agli impianti di smaltimento e recupero.
2. Le modalità di raccolta prevedono il raggruppamento della sola quantità minima indispensabile per il riempimento dei contenitori abitualmente utilizzati per la raccolta al fine di rispettare i principi di efficienza, efficacia ed economicità previsti dal comma 2, art. 198 del TUA.

3. Il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del TUA, nella specifica sottocategoria della Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del D.M. 120/2014.
4. Il Centro di Raccolta deve essere localizzato il più vicino possibile alle aree urbane per facilitare l'accesso degli utenti. Il sito prescelto deve presentare un'adeguata viabilità d'accesso per consentire l'ingresso alle autovetture, ai piccoli automezzi degli utenti e ai mezzi pesanti dei trasportatori e dei recuperatori. L'individuazione del sito deve essere effettuata valutando le caratteristiche ambientali dell'area, con particolare riferimento allo stato idro-geologico e alla presenza di vincoli. In ogni caso è esclusa la localizzazione di nuovi centri di raccolta entro la fascia di rispetto cimiteriale (ex art. 338 R.D. 1265/1934 e s.m.i.) e nelle aree incompatibili individuate dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (ex L. 183/1989 e s.m.i.).
5. Il Centro di Raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, protezione e tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente come dettagliato dall'Allegato I al D.M. 08/04/2008 e dai suoi successivi adeguamenti alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 116/2020.

Art. 21 Gestione del Centro di Raccolta

1. La titolarità dei centri di raccolta è riservata al Comune, mentre la gestione, potrà essere effettuata direttamente da addetti dipendenti del comune nel rispetto delle disposizioni di legge , o appaltata e affidata con le stesse modalità previste per la gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti a imprese o enti dotati dei necessari titoli abilitativi.
2. All'interno del Centro di Raccolta possono essere svolte solamente operazioni finalizzate ad ottimizzare il trasporto dei rifiuti presso l'impianto di recupero/smaltimento quali il raggruppamento dei rifiuti per tipologie omogenee.
3. Nel Centro di Raccolta non possono essere effettuate operazioni complesse di assemblaggio di rifiuti ingombranti né alcuna operazione di trattamento dei rifiuti.
4. Il Comune, con propria deliberazione e sulla base degli indirizzi e standard stabiliti dal presente Regolamento, definisce le modalità gestionali e operative del Centro di Raccolta in collaborazione con il Gestore, le tipologie di rifiuto per le quali è attivata la raccolta, gli orari di apertura al pubblico e tutti gli ulteriori aspetti previsti dalla normativa in materia.
5. Nelle suddette deliberazioni sono anche definiti, e quindi delimitati, gli spazi del Centro di Raccolta in cui è consentito l'accesso all'utenza e le modalità di accesso per il conferimento dei rifiuti, al fine di garantire accumuli di materiali omogenei e la sicurezza degli utenti.
6. All'ingresso del Centro di Raccolta sono esposte le norme di rispetto e fruizione, gli obblighi e i divieti a cui tutti si devono attenere.
7. È fatto divieto a chiunque di accedere e conferire rifiuti negli orari di chiusura, salvo si tratti di personale autorizzato.
8. Negli orari di apertura agli utenti il centro dovrà essere presidiato da personale addetto, il quale dovrà coadiuvare l'utente nelle operazioni di conferimento.
9. I rifiuti in uscita dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione nei casi previsti.
10. I rifiuti abbandonati all'esterno dell'ingresso dovranno essere rimossi prima possibile e comunque non oltre il primo giorno di apertura successivo all'abbandono.
11. Il comune o Il Gestore del servizio, dovrà avvalersi di personale idoneo opportunamente istruito, a gestire il centro di raccolta effettuando le seguenti prestazioni:
 - a. Potrà verificare, ove tecnicamente ed organizzativamente possibile, i rifiuti conferiti da cittadini ed aziende indirizzando i conferitori agli appositi contenitori/aree privilegiando, ove possibile, la differenziazione del rifiuto al fine di favorire il recupero, il riciclaggio il riuso a discapito dello smaltimento;

- b. Provvederà periodicamente e comunque ogni qualvolta ve ne fosse la necessità al prelievo dei materiali e dei rifiuti, presenti nell'area ecologica, conferendoli ad impianti regolarmente autorizzati;
- c. Provvederà alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle apparecchiature tecnologiche (computer, impianto di pesatura, ecc.) e dei contenitori presenti nel centro di raccolta nonché alla manutenzione del verde, alla pulizia dell'intera infrastruttura (recinzioni, cancelli, rampe) e alla disinfestazione periodica.

12. Nel gestire il Centro di Raccolta comunale, il Gestore dovrà in particolare:

- a. Consentire l'accesso unicamente a coloro che hanno titolo a conferire i rifiuti presso l'impianto e, in particolare, nel caso delle utenze non domestiche, verificando che i veicoli impiegati siano debitamente iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali;
- b. Consentire l'accesso agli utenti solo negli orari di apertura stabiliti;
- c. Fare osservare le prescrizioni del presente regolamento relativamente alle tipologie di rifiuto conferibili;
- d. Collaborare e dare tutte le indicazioni agli utenti del centro di raccolta al fine di favorire la differenziazione dei rifiuti riducendo al minimo i quantitativi di rifiuti da destinarsi allo smaltimento finale;
- e. Provvedere alla tenuta della documentazione per i bilanci di massa comprese convenzioni od altro;
- f. Garantire la tenuta del Registro cronologico di carico e scarico per i rifiuti pericolosi;
- g. Segnalare nel più breve tempo possibile attraverso PEC eventuali infrazioni alle norme vigenti che dovessero riscontrarsi negli accessi degli utenti;
- h. Adottare, ove tecnicamente ed organizzativamente possibile, procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine delle impostazioni dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati I a e I b del D.M. 08.04.2008 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 193, comma 16, del TUA il formulario sostituisce a tutti gli effetti l'Allegato I b del D.M. citato;
- i. I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo.

Art. 22 Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al Centro di Raccolta

1. I rifiuti possono essere conferiti:

- a. da utenze domestiche residenti/domiciliate nel territorio comunale o detentrici di immobili ad uso abitativo o pertinenziale (box) nel territorio comunale, in regola con l'iscrizione TARI;
- b. da utenze non domestiche - rientranti tra le attività economiche ricomprese nell'elenco di cui all'allegato L-quinquies del D.lgs. 152/2006 s.m.i., per i soli rifiuti urbani ricompresi nell'elenco di cui all'allegato L- quater del D.lgs. 152/2006 s.m.i con sede nel territorio comunale ed in regola con l'iscrizione TARI;
- c. dal Gestore del servizio pubblico.

d. Dal Comune con proprio personale, nel rispetto del presente regolamento

2. Fatto salvo il Gestore del servizio pubblico, ed eventuali accordi di programma, non possono essere conferiti rifiuti urbani per conto di utenti diversi dal produttore iniziale dei medesimi;

3. I rifiuti urbani prodotti dalle imprese e dagli enti possono essere trasportati al centro di Raccolta esclusivamente con veicoli nella piena disponibilità dell'impresa o dell'ente, validamente scritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria adeguata al trasporto delle specifiche tipologie di rifiuti (codici CER/EER).

4. È tassativamente vietato:

- a. accedere al Centro di Raccolta senza il consenso del personale addetto all'accettazione o al di fuori degli orari di apertura, salvo espressa autorizzazione del Comune.

- b. conferire rifiuti non ammessi;
 - c. conferire materiali che si disperdano sul suolo, o maleodoranti o liquidi, che non siano provvisti di adeguati contenitori chiusi;
 - d. accedere con veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
 - e. abbandonare rifiuti all'esterno del Centro di raccolta, nelle aree di pertinenza, lungo la recinzione o davanti i cancelli;
 - f. scaricare i rifiuti al di fuori dei cassoni o depositarli in aree/contenitori diversi da quelli indicati;
 - g. occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;
 - h. rovistare e/o prelevare rifiuti, o parte di essi, dai contenitori o dalle aree dedicate;
 - i. effettuare, cernita e recupero di qualsiasi tipo di materiale, nonché prelevare e cedere a terzi il materiale conferito presso il Centro di Raccolta;
 - j. Conferire infissi senza aver preventivamente separato i vetri;
 - k. Sporgersi o arrampicarsi sui parapetti, o entrare all'interno dei container caricabili dall'alto;
 - l. Fumare e usare fiamme libere;
 - m. Stazionare all'interno del Centro di Raccolta oltre il tempo strettamente necessario ad eseguire le operazioni di scarico dei materiali conferiti;
 - n. arrecare danni a strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nel Centro di Raccolta.
5. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, avendo cura di garantire che i rifiuti potenzialmente pericolosi siano distinti da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero siano distinti da quelli destinati allo smaltimento.
6. Nel centro di raccolta possono essere conferite le tipologie di rifiuti previste dall'Allegato I punto 4.2. del D.M. 08.04.2008 come integrato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n.116, o comunque i rifiuti domestici e non domestici classificati come urbani.
7. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nelle modalità stabilite nel presente Regolamento e nelle ordinanze in materia.
8. È vietato il conferimento di rifiuti differenziati e indifferenziati al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti/domiciliati e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
9. Per le modalità di accesso al Centro di raccolta da parte delle utenze si rimanda all'allegato 1.

Art. 23 [Attivazione di servizi sperimentali](#)

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, anche in ambiti territoriali delimitati o perspecifiche categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica e dalla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti, sia di ottimizzazione del recupero di materia o energia, nonché per la sperimentazione di materiali e tecniche di raccolta innovative anche in ottica del miglioramento dei sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti da parte dell'utenza.

Titolo 3 –LE RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI

Art. 24 [Finalità della raccolta differenziata](#)

1. La raccolta differenziata è finalizzata a consentire:
- a. la diminuzione del flusso di rifiuti da inviare a smaltimento o recupero energetico;
 - b. la valorizzazione dei rifiuti attraverso la preparazione per il riutilizzo, il riciclo e le altre forme di recupero di materia;
 - c. il miglioramento dei processi tecnologici degli impianti per la preparazione per il riutilizzo, il riciclo, il

- recupero e lo smaltimento dei rifiuti, allo scopo di ridurre gli impatti negativi sull'ambiente e i rischi per la salute, e anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d. la riduzione delle quantità e della pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando il miglior livello possibile di protezione ambientale;
 - e. il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 25 Modalità e regole comuni alla raccolta differenziata porta a porta

1. I contenitori, ove previsti, potranno essere resi disponibili all'utenza dal Gestore, secondo le modalità stabilite dal Comune.
2. La manutenzione ordinaria, il lavaggio e la pulizia dei contenitori dell'utenza, sono a carico dell'utenza stessa.
3. I contenitori devono essere mantenuti sempre chiusi.
4. Nel caso in cui il contenitore venga accidentalmente danneggiato da parte dell'operatore addetto alla raccolta, il Gestore provvederà alla sua sostituzione previa apposita richiesta corredata di fotografia del contenitore danneggiato.
5. Tutti i contenitori devono essere tenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.
6. In caso di furto dei contenitori assegnati la richiesta di reintegro della fornitura da presentarsi al Comune, deve essere accompagnata da:
 - a. Fino a capacità 45 lt senza particolari formalità;
 - b. Da 45 lt fino alla capacità di 360 lt: dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000es.m.i.;
 - c. per dimensione maggiori: copia della presentazione di regolare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
7. I contenitori assegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza.
8. Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze dovranno essere rispettate le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, nonché adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di criticità ed interferenze con le utenze limitrofe.
9. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti, o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa esplicita autorizzazione da parte del Comune.
10. Il Gestore potrà astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora non siano conformi - per natura, momento di conferimento o idoneità del sacco/cassonetto utilizzato - a quanto previsto nella presente Regolamento. In tal caso il Gestore provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti ed utilizzo del sacco/contenitore previsto;
11. Nelle nuove costruzioni, nelle nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozione di nuovi strumenti di pianificazione territoriale dovranno essere previsti adeguati spazi atti ad ospitare, in area privata, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali punti di raccolta adeguati alle diverse esigenze locali ed alle disposizioni previste dalla regolamentazione applicabile.
12. All'atto della cessazione della posizione tariffaria, i contenitori carrellati (con ruote), qualora forniti dal Comune, dovranno essere restituiti previo lavaggio a cura dell'utente.

Art. 26 Raccolta porta a porta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU)

1. La frazione organica dei rifiuti urbani (ad esempio scarti alimentari di cucina, scarti di frutta e verdura, carni ed ossi, scarti di pesce, bustine di the e camomilla, fondi di caffè, pasta pane riso e granaglie, gusci d'uova, tovaglioli di carta), come da indicazioni contenute nel sito web o nell'APP messi a disposizione dal

Gestore, è raccolta a domicilio.

2. Negli appositi contenitori deve essere inserita solo la frazione organica dei rifiuti urbani senza scarti di plastiche, metalli, inerti, pile, batterie, farmaci o altri rifiuti non compostabili.
3. Per la raccolta dei rifiuti organici devono essere obbligatoriamente ed esclusivamente utilizzati sacchi o sacchetti compostabili a perdere certificati in conformità alla norma UNI EN 13432-2002 regolarmente chiusi e collocati all'interno di:
 - a. secchielli di plastica da utilizzarsi unicamente per il conferimento della frazione umida;
 - b. bidoni carrellati di plastica verde o marrone da 120 lt o superiori, con coperchio;
 - c. alcune specifiche utenze non domestiche potrebbero essere dotate di contenitori di maggiore volumetria (quali cassonetti, benne o cassoni scarrabili a tenuta e dotati di coperchio).
4. La FORSU deve essere conferita a cura del produttore a bordo strada nei giorni definiti nell'allegato 1.
5. La FORSUcosìraccoltaverràtrasportatadalGestoreaimpiantidicompostaggio.
6. Il Gestore potrà astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora non siano conformi - per natura, momento di conferimento o idoneità del sacco/cassonetto utilizzato - a quanto previsto nella presente Regolamento. In tal caso il Gestore provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti ed utilizzo del sacco/contenitore previsto.

Art. 27 Raccolta porta a porta della carta e degli imballaggi in carta e cartone

1. I rifiuti costituiti da carta pulita e imballaggi in carta e cartone, come da indicazioni contenute nel sito web o nell'APP messi a disposizione dal Gestore, sono raccolti a domicilio e devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente debitamente ridotti di volume (i cartoni devono essere piegati), obbligatoriamente secondo le seguenti modalità:
 - a. in secchielli da 40 lt in polietilene di colore giallo;
 - b. in scatole di cartone, borse di carta, altri contenitori compatibili o in pacchi legati con spago;
 - c. In bidoni carrellati o in cassonetti da 120 fino a 2000 lt muniti di coperchio, per utenze domestiche, commerciali, edifici pubblici, ecc.;
 - d. alcune specifiche utenze non domestiche potrebbero essere dotate di contenitori di maggiore volumetria (quali cassoni scarrabili).
2. La carta e il cartone raccolti con le modalità indicate nel presente articolo devono essere conferiti a cura del produttore a bordo strada nei giorni definiti nell'allegato 1.
3. La carta e il cartone possono essere conferiti presso il Centro comunale di Raccolta, secondo le modalità e gli orari indicati nell'allegato 1.
4. La carta e il cartone raccolti saranno conferiti a impianti di riciclaggio autorizzati e convenzionati con il competente Consorzio di filiera del sistema Conai o con i sistemi alternativi riconosciuti dal Ministero dell'Ambiente o, in alternativa, conferiti a impianti di recupero.

Art. 28 Raccolta porta a porta multimateriale leggero (c.d. "sacco viola")

1. La raccolta del multimateriale leggero riguarda imballaggi in plastica, tetrapak, alluminio, acciaio, o altri metalli, come da indicazioni contenute nel sito web o nell'APP messi a disposizione dal Gestore.
2. La frazione di rifiuto multimateriale leggera deve essere conferita obbligatoriamente secondo le seguenti modalità alternative:
 - a. in sacchi in polietilene di colore viola a perdere ("sacco viola");
 - b. in bidoni carrellati o in cassonetti da 120 fino a 2000 lt dotati di coperchio, per utenze domestiche, commerciali, edifici pubblici, ecc.;
 - c. alcune specifiche utenze non domestiche potrebbero essere dotate di contenitori di maggiore volumetria (quali cassoni scarrabili).

3. Ove richiesto dal Comune, il Gestore introduce l'utilizzo di specifici "sacchi viola con codice identificativo abbinato alla singola utenza", al fine di monitorare e migliorare la qualità della raccolta differenziata.
4. La frazione multimateriale raccolta con le modalità indicate nel presente articolo deve essere conferita, a cura del produttore, nei giorni definiti nell'allegato 1.
5. I contenitori per liquidi, prima del loro conferimento, se possibile, devono essere schiacciati al fine di ridurre l'ingombro.
6. Le cassette in plastica potranno essere conferite sfuse accanto al sacco viola.
7. I sacchi dovranno essere chiusi correttamente in modo da facilitare le operazioni di carico e non dovranno contenere materiali diversi da quelli di cui al comma 1.
8. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o recupero autorizzati.
9. I sacchi viola potranno essere resi disponibili all'utenza secondo le modalità stabilite dal Comune. Ai fini della verifica sulla corretta effettuazione della raccolta differenziata, i sacchi forniti dal Comune potranno essere dotati di apposito codice identificativo associato alla singola utenza.

Art. 29 Raccolta porta a porta degli imballaggi in vetro

1. Gli imballaggi in vetro, costituita da bottiglie e vasetti di vetro, come da indicazioni contenute nel sito web o nell'APP messi a disposizione dal Gestore, è raccolta a domicilio e deve essere conferita obbligatoriamente secondo le seguenti modalità alternative:
 - a. In secchi da 20/35lt;
 - b. In bidoni carrellati o cassonetti da 120 fino a 2000 lt.
2. Alcune specifiche utenze non domestiche (esercizi pubblici, bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, mense) potrebbero essere dotate di contenitori di maggiore volumetria (quali cassoni scarrabili).
3. La frazione vetro raccolta con le modalità indicate nel presente articolo deve essere conferita, a cura del produttore, nei giorni definiti nell'allegato 1.
4. Il vetro può anche conferito presso il Centro Comunale di Raccolta, secondo le modalità indicate nell'allegato 1.
5. Il materiale raccolto è conferito a impianti riciclaggio autorizzati e convenzionati con il competente Consorzio di filiera del sistema Conai o con i sistemi alternativi riconosciuti dal Ministero dell'Ambiente, in alternativa, a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati.

Art. 30 Raccolta porta a porta del residuo indifferenziato—

1. La frazione residuo indifferenziato (o Rifiuto Urbano Residuo - RUR) si ottiene per differenza dopo aver effettuato le separazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata, ed è composta perciò da rifiuti non riciclabili o recuperabili diversi dai rifiuti di imballaggio, dai rifiuti compostabili, dai rifiuti ingombranti e dai rifiuti urbani pericolosi, come specificamente definiti nel sito web e nell'APP del Gestore.
2. La frazione residuo indifferenziato raccolta tramite modalità definita "porta a porta" deve essere conferita, a cura del produttore, obbligatoriamente ed esclusivamente secondo le seguenti modalità alternative:
 - a. negli appositi sacchi rossi per il rifiuto indifferenziato e nei sacchi azzurri per pannolini, pannoloni e traversine da letto, dotati di codice identificativo forniti dal Comune o dal Gestore secondo quanto previsto all'art. 18 del presente Regolamento;
 - b. in cassonetti da 120 fino a 2.000 Lt dotati di coperchio, per utenze commerciali, edifici pubblici, grandi condomini, previa applicazione di apposito codice identificativo da effettuarsi a cura del Gestore;
 - c. in sacchi condominiali (utilizzati nel c.d. "trespolo" condominiale);
 - d. alcune specifiche utenze non domestiche (esercizi pubblici, bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, mense) potrebbero essere dotate di contenitori di maggiore volumetria (quali cassoni scarrabili).

3. I rifiuti raccolti verranno trasportati dal Gestore ad impianti di trattamento autorizzati.
4. I sacchi e i cassonetti dovranno essere chiusi correttamente in modo da facilitare le operazioni di carico e non dovranno contenere materiali diversi da quelli di cui al comma 1.
5. Nel caso di utilizzo di cassonetti, i rifiuti ivi contenuti non dovranno in ogni caso essere conferiti sfusi.
6. Nel caso di utilizzo di cassonetto o trespole condominiale, all'interno del cassonetto o del sacco condominiale trasparente, dovranno in ogni caso essere conferiti, da parte delle singole utenze i sacchi rossi e/o azzurri a loro assegnati. I rifiuti derivanti dalla pulizia degli spazi condominiali comuni (es. scale, giardini, ecc) dovranno essere conferiti nei sacchi rossi richiesti dall'amministratore di condominio.
7. La frazione residuo indifferenziato, raccolta con le modalità indicate nel presente articolo deve essere conferita, a cura del produttore, nei giorni definiti nell'allegato 1.
8. In caso di sacco o contenitore etichettato come "non conforme" ai sensi del comma precedente, l'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti ed utilizzo di idoneo sacco codificato;
9. Non è consentito il conferimento della frazione residuo indifferenziato al Centro di Raccolta comunale, ad eccezione della lettiera per animali domestici, ove presente il servizio e nel caso in cui nel CdR siano presenti contenitori ad accesso controllato (con tessera/chave) a disposizione di alcune tipologie di utenza domestica (es: non residenti).
10. E' altresì vietato il conferimento del sacco indifferenziato nei cestini pubblici.

Art. 31 Eventuali raccolte stradali

1. Per determinate frazioni di rifiuto, può essere prevista l'effettuazione di un servizio di raccolta a contenitori stradali (cassonetti o campane) collocati su suolo pubblico, ad accesso libero o tramite riconoscimento degli utenti.
2. Per determinate frazioni (in particolare carta e cartone e multimateriale leggero differenziato) la raccolta stradale può essere effettuata prevedendo il conferimento dei suddetti rifiuti da parte degli utenti in aree di raccolta, con modalità analoghe a quelle utilizzate nel caso delle raccolte porta a porta, nello specifico:
 - a. frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) in bidoni carrellati o cassonetti da 120 fino a 2.000 lt;
 - b. carta e cartone in secchi gialli da 40 lt, scatole di cartone, borse di carta, altri contenitori compatibili o pacchi legati con spago collocati a cura degli utenti in aree di raccolta o in bidoni carrellati o cassonetti da 120 fino a 2.000 lt;
 - c. multimateriale leggero in sacchi in polietilene di colore viola a perdere in bidoni carrellati o cassonetti da 120 fino a 2.000 lt;
 - d. vetro in secchi da 20/35lt o in bidoni carrellati o cassonetti da 120 fino a 2.000 lt o campane di capacità pari a ca. 2,2 mc;
 - e. rifiuti indifferenziati residui (RUR) in bidoni carrellati o cassonetti da 120 fino a 2.000 lt, muniti di codice identificativo o sistema di apertura con riconoscimento, ove attiva la misurazione puntuale.
3. Per ciascuna tipologia di rifiuto per la quale può essere attivata una raccolta stradale nell'allegato 1 vengono indicati i giorni di raccolta, la frequenza (es. bisettimanale, settimanale, ogni due settimane).

Art. 32 Indumenti smessi e rifiuti tessili

1. Gli utenti potranno conferire indumenti smessi in buono stato e direttamente utilizzabili presso il Centro del Riutilizzo, ove presente.
2. Gli utenti possono conferire i rifiuti tessili (costituiti da indumenti smessi) utilizzando i contenitori dislocati sul territorio a cura del Gestore o di enti/associazioni senza scopo di lucro, dotate dei necessari titoli abilitativi, con cui l'Amministrazione Comunale ha stipulato apposite convenzioni e presso il Centro di Raccolta comunale, secondo le modalità indicate nell'allegato 1. Qualora previsto nell'allegato 1
3. La vuotatura e la manutenzione di detti contenitori sono a carico dell'ente/associazione o del Gestore.

4. La raccolta differenziata dei rifiuti tessili potrà essere effettuata anche con ulteriori modalità attualmente in fase di definizione.

Art. 33 Raccolta rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti prodotti all'interno dei cimiteri derivano da:

- a) ordinaria pulizia delle aree superficiali e dei viali cimiteriali;
- b) esumazioni ed estumulazioni;
- c) cremazioni.

2. La gestione dei rifiuti cimiteriali deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D. 22 e dal capo III del Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 219.

3. I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere conferiti secondo le modalità previste per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

4. I rifiuti di cui alla lett. b) del precedente comma 1, quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, sono raccolti separatamente ed avviati all'incenerimento in impianto idoneo.

5. In ogni caso, i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, sono raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile munito di coperchio, sistemati in apposita area o locale all'interno o all'esterno del cimitero e destinati a idonei impianti.

Art. 34 Raccolte tramite ecostazione mobile di specifiche frazioni del rifiuto

1. Il servizio, se istituito, consiste nella raccolta mediante una ecostazione mobile, predisposta su di un autocarro, che provvede al ritiro dei seguenti rifiuti:

- a. accumulatori al piombo esausti originati da utenze domestiche;
- b. prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T", "F", "X", "C" originati da utenze domestiche;
- c. contenitori spray originati da utenze domestiche;
- d. cartucce esauste di toner originate da utenze domestiche e, se classificati come rifiuti urbani, da utenze non domestiche;
- e. lampade a scarica (neon e risparmio energetico);
- f. schede elettroniche originate da utenze domestiche e piccoli RAEE derivanti dall'impiego di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate ai nuclei domestici o suscettibili di essere impiegate sia nei nuclei domestici sia in attività economiche (apparecchi "dual use");
- g. olio vegetale originato da utenze domestiche.

2. Il servizio è effettuato attraverso il suddetto automezzo attrezzato, itinerante, che permette agli utenti il conferimento, in punti di sosta e orari stabiliti, dei rifiuti in precedenza elencati, come indicato nell'allegato 1.

3. Il Gestore è tenuto a garantire, mediante la stampa e la distribuzione di appositi volantini o altri mezzi idonei di comunicazione, l'informazione ai cittadini relativamente agli orari ed ai punti di sosta della Ecostazione mobile.

4. L'operatore dovrà presidiare l'Ecostazione mobile, in fase di stazionamento.

5. I rifiuti raccolti saranno trasportati agli impianti di destino autorizzati.

Art. 35 Raccolta differenziata di rifiuti urbani pericolosi o che richiedono particolari modalità di trattamento

1. È

attivo il servizio di raccolta differenziata e avviare recupero/smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi secondo le vigenti disposizioni di legge, in particolare di:

- a. Pile e batterie portatili esauste originate da utenze domestiche e accumulatori al piombo originati da nuclei domestici;
 - b. Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati originati da utenze domestiche;
 - c. Olii vegetali esausti originati da utenze domestiche;
 - d. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) derivanti dall'impiego di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate ai nuclei domestici o suscettibili di essere impiegate sia nei nuclei domestici sia in attività economiche (apparecchi "dual use");
 - e. Spray, batterie, accumulatori, toner, contenitori etichettati "T", "F", "X", "C", schede elettroniche originati da utenze domestiche;
 - f. Vernici, pitture o solventi.
2. Pile e batterie portatili esauste e accumulatori al piombo originati da nuclei domestici
- a. La raccolta separata di pile e batterie portatili esauste viene effettuata mediante la collocazione di appositi contenitori per il conferimento diretto da parte dell'utenza presso luoghi pubblici, distributori al dettaglio di pile e accumulatori portatili, centri comunali, aree attrezzate e su alcune strade.
 - b. Presso il Centro comunale di Raccolta sono collocati contenitori per il conferimento di pile e accumulatori portatili originati esclusivamente da nuclei domestici e di accumulatori al piombo originati esclusivamente da nuclei domestici.
 - c. Il Gestore ne cura lo svuotamento con cadenza programmata ed il successivo avvio ad impianti di trattamento autorizzati.
3. Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati originati da nuclei domestici
- a. La raccolta viene effettuata mediante il conferimento diretto da parte dell'utente in appositi contenitori di metallo posizionati all'interno delle farmacie, degli ambulatori e dei distretti sanitari.
 - b. È altresì possibile conferire tali rifiuti originati da nuclei domestici in apposito contenitore posizionato presso il Centro comunale di Raccolta, secondo le disposizioni del relativo regolamento.
 - c. Il Gestore ne cura lo svuotamento con cadenza programmata ed il successivo avvio ad impianti di trattamento autorizzati.
4. Oli vegetali esausti originati da nuclei domestici
- a. La raccolta di olii e grassi vegetali e animali esausti residui della cottura degli alimenti originati da nuclei domestici avviene in contenitori collocati nei Centri di raccolta o nelle aree attrezzate.
 - b. Il Gestore ne cura l'avvio al recupero mediante i Consorzi creati dai produttori di tali olii e grassi.
5. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- a. Sono suscettibili di raccolta i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) derivanti dall'impiego di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate ai nuclei domestici o suscettibili di essere impiegate sia nei nuclei domestici sia in attività economiche (apparecchi "dual use"), secondo quanto stabilito dal D.Lgs 49/2014.
 - b. I RAEE vengono suddivisi dalla normativa vigente nelle seguenti categorie:
 - i. Raggruppamento 1: freddo, clima e altre apparecchiature contenenti sostanze ozonolesive
 - ii. Raggruppamento 2: altri grandi bianchi, quali lavatrici, lavastoviglie etc.
 - iii. Raggruppamento 3: televisori e monitor
 - iv. Raggruppamento 4: IT e consumer electronics, apparecchi di illuminazione, PED e altro
 - v. Raggruppamento 5: sorgenti luminose.
 - c. Per i raggruppamenti 1, 2 e 3 la raccolta di tali rifiuti avviene con le seguenti modalità:
 - i. al domicilio del cittadino utente, entro 15 giorni dalla sua prenotazione telefonica, al numero che verrà fornito e reso pubblico dal Gestore. Il RAEE domestico interessato all'asportazione deve

essere portato dall'utente al piano stradale, al limite della proprietà privata, nel giorno fissato, che dovrà essere comunicato a cura del Gestore, per l'effettuazione del prelievo;

- d. La raccolta di tutte le tipologie di RAEE è effettuata, oltre che con le modalità di cui alla lettera c. [per i raggruppamenti 1, 2 e 3], anche nei centri di raccolta o aree attrezzate dei Comuni, ove tecnicamente possibile.
 - e. Il Gestore cura lo svuotamento delle unità di carico previste per i RAEE su richiesta del Comune ed il successivo avvio ad impianti di trattamento autorizzati mediante i Consorzi creati dai produttori di tali beni.
 - f. Il raggruppamento 5, limitatamente a RAEE domestici, è raccolto anche mediante ecostazione mobile, ove prevista.
6. Spray, batterie, accumulatori, toner, contenitori "T", "F", "X", "C", schede elettroniche originati da utenze domestiche:
- a. I rifiuti interessati dal servizio sono
 - i. Pile e batterie portatili;
 - ii. accumulatori al piombo esausti;
 - iii. prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T", "F", "X", "C";
 - iv. contenitori spray;
 - v. schede elettroniche;
 - vi. cartucce esauste di toner provenienti anche da utenze non domestiche a condizione che siano classificati come rifiuti urbani;
 - vii. olio minerale.
 - b. La raccolta di tali prodotti avviene tramite contenitori posizionati presso i centri di raccolta e le aree attrezzate, ove tecnicamente possibile.
 - c. Il Gestore ne cura lo svuotamento con frequenza quindicinale ed il successivo avvio ad impianti di trattamento autorizzati.

Art. 36 Raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti

1. Il servizio è effettuato al domicilio del cittadino utente, entro 15 giorni dalla sua prenotazione telefonica, al numero verde del Gestore.
2. I rifiuti ingombranti interessati all'asportazione devono essere portati dall'utente al piano stradale, al limite della proprietà privata, nel giorno fissato ed almeno mezz'ora prima dell'orario concordato, che dovrà essere comunicato a cura del Gestore, per l'effettuazione del prelievo.
3. I rifiuti ingombranti raccolti saranno conferiti dal Gestore al centro di raccolta o area attrezzata del Comune o direttamente agli impianti di recupero autorizzati.

Titolo 4 –PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Art. 37 Il compostaggio domestico dei rifiuti organici e vegetali

1. L'autocompostaggio (compostaggio domestico) così come definito dall'Art. 183 del TUA è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, prioritaria rispetto alla raccolta differenziata; è praticabile dalle utenze domestiche con giardino.
2. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico delle frazioni organica e verde.
3. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.
4. Non potranno essere accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente,

- creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a. Provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - b. Assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c. Seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
 6. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a. Rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);
 - b. Scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - c. Segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
 - d. Cenere di combustione di scarti vegetali.
 7. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.
 8. Gli utenti che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti vegetali al compostaggio domestico, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, sono tenuti a comunicarlo al Comune/Gestore del servizio per essere inseriti nell'Albo dei Compostatori Domestici istituito presso il Comune.
 9. L'Albo dei Compostatori è l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del presente Regolamento; tali utenti sono monitorati mediante controlli periodici anche ai fini dell'applicazione degli eventuali sgravi sulla TARI.
 10. La suddetta comunicazione è resa tramite un apposito modulo distribuito dal Gestore del servizio dal quale risultano:
 - a. La richiesta dell'utente di essere iscritto nell'Albo dei Compostatori;
 - b. L'impegno dell'utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali al compostaggio domestico non conferendoli (se non per le frazioni problematiche) al servizio pubblico di gestione;
 - c. il luogo dove il compostaggio domestico viene praticato;
 - d. la dichiarazione dell'utente di accettare i controlli predisposti dall'Amministrazione comunale;
 - e. gli utenti iscritti nell'Albo dei Compostatori possono beneficiare di una riduzione dell'importo dovuto a titolo di tariffa, secondo quanto disposto dal Regolamento comunale sull'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 38 Recupero di alimenti dalle mense comunali ai fini della solidarietà sociale

1. Ai sensi dell'Art.1. Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale) della L. 155/2003, è possibile istituire a livello comunale la rete del recupero degli alimenti ancora edibili, in quanto non serviti e non scaduti, dalle mense scolastiche.
2. Le eccedenze non servite ed i prodotti confezionati correttamente conservati non ancora giunti a scadenza di risulta dalle mense scolastiche comunali devono essere oggetto di recupero ai fini della solidarietà sociale.
3. Non possono essere oggetto di recupero ai fini della solidarietà sociale gli avanzi del consumo dei pasti, i prodotti confezionati scaduti o che non siano stati conservati correttamente.
4. Le eccedenze di cui al comma 2 vengono trasferite quotidianamente dalle mense scolastiche al centro di distribuzione delle Associazioni di solidarietà sociale dai volontari, nel rispetto delle norme sulla conservazione degli alimenti, previa registrazione dei quantitativi recuperati sul Registro elettronico delle

Eccedenze gestito dalle citate associazioni.

5. A tale rete potranno aderire altre mense presenti a livello locale.
6. Annualmente le Associazioni di solidarietà sociale presenti a livello locale presentano una relazione all'Amministrazione comunale in cui sono indicati i quantitativi di eccedenze alimentari recuperate e servite presso i propri canali di solidarietà.

Art. 39 Mense scolastiche con dotazioni lavabili

1. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotta a livello comunale ed innalzare lo standard qualitativo del servizio offerto, tenderanno a dotarsi le mense scolastiche comunali sono dotate di lavastoviglie industriali e di stoviglie lavabili. A far corso da quella data gli alimenti ed i cibi saranno serviti con stoviglie lavabili (piatti, bicchieri, posate), che il personale addetto provvederà a lavare a fine servizio, nel rispetto delle norme di igiene.
2. Previa verifica della qualità chimica e microbiologica e della gradevolezza organolettica dell'acqua potabile in uscita dal rubinetto della mensa, presso le mense scolastiche, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sarà servita preferibilmente acqua potabile in brocche riutilizzabili.
3. Ove non ancora attiva sarà altresì istituita la raccolta differenziata degli scarti alimentari e degli altri rifiuti prodotti all'interno delle mense scolastiche.

Art. 40 Centro Comunale del Riuso

1. Ai sensi dell'Art. 180 bis del TUA è possibile istituire il Centro Comunale del Riuso, le cui modalità operative e di gestione sono specificate in specifico regolamento. Esso può avere sede presso il Centro comunale di Raccolta.
2. Ove attivo, le utenze che dispongano di beni e oggetti funzionanti, ancora in buono-ottimo stato, possono consegnarli agli addetti del Centro del Riuso, anziché conferirli in uno dei contenitori presenti nel Centro di Raccolta comunale, affinché possano essere riutilizzati.
3. Le regole di gestione del Centro del Riuso per la consegna e il prelievo di oggetti sono riportate nell'apposito regolamento.

Art. 41 Ecofeste

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di prevenzione e riciclo dei rifiuti, le manifestazioni sul territorio con somministrazione di cibo devono ispirarsi ai principi delle "Ecofeste", con le seguenti prescrizioni:
 - a. Per tutte le manifestazioni: obbligo della raccolta differenziata di frazione umida, plastica, carta, vetro, alluminio, oli esausti.
 - b. Per le manifestazioni denominate "Ecofeste": utilizzo di stoviglie e bicchieri lavabili, acqua in brocca, bibite alla spina o in vetro a rendere, nomina di un responsabile rifiuti della manifestazione.
 - c. Tutte le azioni relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile, dovranno essere ben evidenziate sia nel corso della festa, così da rendere partecipi tutti gli utenti, sia con il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione stessa.
 - d. Si dovrà quindi dare visibilità all'attribuzione della qualifica di "Ecofesta" apportando l'apposito marchio definito dal Comune sul materiale divulgativo.

Titolo 5 -NORME PERL'IGIENE URBANA

Art. 42 Spazzamento meccanizzato e/o combinato del suolo pubblico o ad uso pubblico

1. Il servizio di gestione delle attività di spazzamento è garantito con frequenze diverse su:
 - a. Strade e piazze classificate di livello comunale;

- b. Tratti urbani di strade provinciali e statali con particolare riguardo ai tratti in cui siano presenti edifici civili o produttivi;
 - c. strade vicinali classificate di uso pubblico purché pavimentate;
 - d. strade private soggette ad uso pubblico purché presentino i seguenti requisiti:
 - i. siano permanentemente aperte al pubblico transito;
 - ii. non vi sia la presenza di installazioni volte a introdurre possibili limitazioni al pubblico transito;
 - iii. siano dotate di pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - iv. siano dotate di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane;
 - e. zone di pubblico passaggio in aree adibite a verde pubblico;
 - f. sponde pubbliche di corsi d'acqua, fiumi e laghi purché accessibili ai mezzi meccanici.
2. Il servizio è svolto nelle aree comunali con diversa destinazione urbanistica, in modo da garantire livelli di pulizia adeguati connessi alla diversa fruibilità e dalla presenza di persone.
 3. Il servizio include il trasporto a destino dei rifiuti derivanti dall'attività svolta.

Art. 43 Pulizia del suolo pubblico o ad uso pubblico e di parchi e giardini

1. Il servizio di pulizia manuale delle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, dei parchi e giardini pubblici viene effettuata da operatori dotati di un mezzo leggero per la mobilità ed il trasporto del materiale raccolto.
2. Particolare attenzione viene posta, in ogni periodo dell'anno, all'asporto, dai viali alberati, parchi e giardini pubblici, delle foglie giacenti a terra, alla rimozione delle eventuali deiezioni canine e alla pulizia delle bocche di lupo e delle griglie, lasciandole libere da qualsiasi materiale ostruente.
3. Gli itinerari e gli orari di spazzamento potranno essere modificati in relazione al manifestarsi di nuove esigenze, con l'approvazione del Gestore di concerto con il Comune interessato.
4. Il servizio include il trasporto a destino dei rifiuti derivanti dall'attività svolta.

Art. 44 Svuotamento dei cestini portarifiuti

1. Il Comune può prevedere la presenza dei cestini stradali in tutte le zone ad alta frequentazione e passaggio, nei giardini pubblici ed all'ingresso/uscita di monumenti, musei e palazzi storici per i quali sia possibile la visita.
2. Il Gestore dovrà procedere allo svuotamento dei cestini stradali, trespole e mini-isole (nel seguito cestini) presenti sul territorio comunale, con le frequenze specificate nel contratto di servizio.
3. È cura del Gestore utilizzare e collocare, a proprie spese, appositi sacchi in polietilene a perdere, il cui acquisto è a carico del Gestore, all'interno degli stessi; tali sacchi dovranno essere sostituiti, anche in caso di riempimento parziale, ogni volta che vengono effettuate le operazioni di svuotamento dei cestini, unitamente alla pulizia dell'area circostante.
4. Il Gestore dovrà provvedere, con frequenza adeguata, alla disinfezione dei cestini.
5. Il servizio include il trasporto a destino dei rifiuti derivanti dall'attività svolta, nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento.
6. Il servizio di svuotamento dei cestini e delle attività annesse, specificate nei punti precedenti, può essere effettuata da addetti direttamente incaricati dal Comune.

Art. 45 Pulizia dei mercati e delle aree di vendita ambulante

1. Gli occupanti, a qualsiasi titolo, di aree di vendita ambulante, anche nei mercati all'ingrosso o al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto dei banchi di vendita e le relative adiacenze, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata.
2. I rifiuti devono essere differenziati come prescritto dalla presente regolamentazione e conferiti distintamente per

essoicontenitorimessiadisposizionedalComune.

3. Tutte le aree di vendita ambulante sono obbligate ad esporre, idonei cestini stradali, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.
4. Qualora previsto nell'allegato 1, Il Gestore dovrà garantire l'attività di raccolta dei rifiuti e pulizia delle aree adibite ai mercati e il conferimento del materiale raccolto agli impianti di destino secondo la tipologia di rifiuto.

Art. 46 Pulizia delle aree in occasione di feste popolari, sagre, manifestazioni in genere, giostre e spettacoli circensi

1. I gestori di feste popolari, sagre, manifestazioni in genere, giostre e spettacoli circensi che occupino aree pubbliche o di uso pubblico devono mantenere pulito il suolo al di sotto degli arredi/attrezzature di vendita o sosta e nelle immediate adiacenze (es. fronte/accessi), anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura provenienti dall'attività esercitata e gestendoli secondo le modalità prescritte dal presente Regolamento.
2. Al termine delle manifestazioni l'area deve risultare perfettamente pulita.
3. Il Gestore, su richiesta del Comune, provvede a:
 - a. collocare nelle aree interessate dagli eventi, prima dell'inizio degli stessi, contenitori idonei alla raccolta differenziata per singola frazione merceologica (secco residuo, frazione organica, carta e cartone, vetro, alluminio e plastica), in numero e volumetria sufficiente a garantire il conferimento dei rifiuti prodotti;
 - b. Al termine degli eventi alla pulizia dell'intera area con mezzi meccanici e ausilio di personale a piedi, alla rimozione dei contenitori per la raccolta, ed al conferimento agli impianti di destino dei rifiuti raccolti, secondo la loro tipologia;
 - c. A segnalare alla Polizia Municipale e/o ad altri eventuali agenti accertatori, eventuali comportamenti non corretti di operatori, rispetto agli obblighi inerenti alla gestione dei rifiuti prodotti e il loro conferimento.
4. La raccolta dei rifiuti nelle aree interessate dagli eventi dovrà essere effettuata anche durante lo svolgimento dello stesso, nel caso in cui la durata fosse prevista in più giorni consecutivi.

Art. 47 Pulizia di sponde lacuali

1. Se presenti come servizio nell'allegato 1, il Gestore provvede alla pulizia delle sponde lacuali, utilizzando mezzi ed attrezzature per la pulizia idonei alle caratteristiche dei luoghi oggetto del servizio e alla rimozione della tipologia di rifiuti rinvenuti.
2. Il servizio include il trasporto a destino dei rifiuti derivanti dall'attività svolta.

Art. 48 Pulizia delle sponde di fiumi, canali e torrenti

1. Se presenti come servizio nell'allegato 1, il Gestore provvede alla pulizia delle sponde di fiumi, canali e torrenti, utilizzando mezzi ed attrezzature per la pulizia idonei alle caratteristiche dei luoghi oggetto del servizio e alla rimozione della tipologia di rifiuti rinvenuti.
2. Il servizio include il trasporto a destino dei rifiuti derivanti dall'attività svolta.

Art. 49 Raccolta dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico o ad uso pubblico

1. Se presenti nel territorio comunale, il Gestore provvede alla rimozione di rifiuti ingombranti e di qualunque altro rifiuto non pericoloso abbandonato sul suolo pubblico; tali rifiuti sono classificati come urbani ai fini della raccolta.
2. Non sono da intendersi come rifiuti abbandonati oggetto del presente servizio i rifiuti esposti dagli utenti

in occasione dei servizi porta a porta e non raccolti nel turno di raccolta dedicato in quanto valutati non conformi; questi ultimi rifiuti devono essere gestiti secondo le modalità specificamente definite per le raccolte porta a porta.

3. In particolare, il Gestore, appositamente contattato, dovrà effettuare la raccolta dei rifiuti abbandonati composti di cumuli costituiti da materiale inerte, piccoli rottami, polvere e fanghiglia, materiale cartaceo, materiale vegetale, pneumatici usati, immondizie varie.
4. Il servizio include il trasporto a destino dei rifiuti derivanti dall'attività svolta.

Art. 50 Pulizia di caditoie stradali e spurgo pozzetti

1. Il servizio consiste nell'effettuare la pulizia e spurgo di pozzetti, caditoie e griglie stradali con asporto dei materiali ostruenti, utilizzando idoneo autospurgo con autista ed eventuale operatore di supporto.
2. Il numero di punti di intervento e la relativa frequenza sono concordati con il Comune.
3. Il servizio viene eseguito secondo le disposizioni di igiene e di polizia urbana contemplate nei vigenti regolamenti comunali.
4. Le attrezzature ed i macchinari usati devono garantire l'igienicità delle operazioni ed il minor disturbo possibile da rumori, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 51 Servizio di rimozione di carogne animali giacenti su suolo pubblico o ad uso pubblico

1. Le carogne o carcasse di animali registrati e di cui sono identificabili i proprietari, giacenti su area pubblica o di uso pubblico, devono essere asportate e smaltite a cura dei proprietari stessi.
2. Il servizio di rimozione fornito dal Gestore riguarda la raccolta delle carogne animali giacenti su suolo pubblico e comprende il conferimento carcasse a impianto autorizzato nel rispetto del Regolamento CE n. 1069/2009.
3. Il servizio è effettuato impiegando particolari attrezzature, materiali e precauzioni sanitarie per consentire agli operatori di effettuare le operazioni in assoluta sicurezza al fine di non causare inconvenienti per sé e/o per i cittadini.

Art. 52 Servizio di raccolta di siringhe abbandonate su suolo pubblico o ad uso pubblico

1. Il servizio comprende una specifica attività di rimozione di siringhe abbandonate da effettuarsi su aree individuate dal Comune, oltre all'effettuazione di interventi su segnalazione da parte del Comune e di privati cittadini.
2. Qualora la siringa abbandonata sia rinvenuta nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento effettuate dal Gestore sul territorio, lo stesso operatore addetto allo spazzamento, se non già adeguatamente equipaggiato allo scopo, deve inoltrare la richiesta di intervento al personale specificamente preposto.
3. Le siringhe raccolte sono conferite all'impianto di destino.

Art. 53 Altri servizi specifici per il Comune

1. Ulteriori servizi, aggiuntivi rispetto a quanto specificato nei precedenti articoli, sono previsti laddove specificati nell'allegato 1.

Art. 54 Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque,

per tutti i soggetti autorizzati dall'Amministrazione, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:

- a. distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
 - b. lanciare o collocare sul suolo pubblico, in luogo pubblico o aperto al pubblico, volantini o simili.
2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.
 3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori.

Art. 55 Contenitori di materiale pubblicitario

1. È fatto divieto di collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.
2. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte del Comune.

Art. 56 Carico e scarico di merci e materiali, defissione manifesti, rimozione degli ingombri

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. Qualora si verifichi la caduta su area pubblica o di uso pubblico del carico, o di parte di esso, da un veicolo, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, alla rimozione e pulizia dei luoghi.
3. In caso d'inosservanza, e su richiesta del Comune, la pulizia sarà effettuata a cura del Gestore.
4. Il Comune addebiterà al responsabile inadempiente il costo del servizio prestato, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Art. 57 Pulizia di aree occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e priva di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno impegnarsi a ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene il Gestore, su richiesta del Comune, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Art. 58 Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico

1. Qualora si verifichino scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute.

2. È fatta salva la contestazione delle inadempienze ai sensi delle Leggi in materia e del presente Regolamento.
3. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere motivato di Arpa e/o Asl competenti per territorio, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro un congruo termine.
4. Trascorso inutilmente detto termine, o anche immediatamente qualora la situazione richieda un intervento urgente, il Sindaco emana ordinanza avverso i soggetti interessati, disponendo con urgenza la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Art. 59 Obblighi di chi conduce animali domestici

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente alla rimozione ed asporto degli escrementi solidi.
2. Il Comune potrà dotare alcune aree pubbliche o di uso pubblico di appositi dispenser di sacchetti per la raccolta ed eventuale conferimento delle deiezioni animali.
3. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palese problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinata da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).

Art. 60 Abbondono rifiuti

1. È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità.
2. Tali rifiuti, se compatibili, dovranno essere immessi, unicamente, negli appositi cestini stradali.
3. I mozziconi di sigarette devono essere ben spenti prima di essere introdotti nei cestini stradali ovvero inseriti negli appositi raccoglitori.
4. Il Comune e il Gestore collaborano con le autorità di Polizia per l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

Titolo 6 –SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI TRANSITORI E EFINALI

Art. 61 Preposti alla verifica del rispetto delle norme

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dal Servizio di Polizia Locale.
2. Possono essere accertate anche:
 - a. da apposito personale, messo a disposizione da parte del Gestore o dipendente del Comune, qualora nominato dal Sindaco "Agente Accertatore" ai soli fini del presente Regolamento;
 - b. da Guardie appartenenti ad associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale e di protezione civile, regolarmente iscritte ai Registri istituiti per legge con cui il Comune abbia stipulato apposita convenzione per tale servizio.

Art. 62 Verifiche e controlli

1. I soggetti autorizzati possono eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze. I dati raccolti possono essere utilizzati, in forma anonima e aggregata, dal Comune o dai soggetti esterni, nominati dal Comune come responsabili del trattamento dati, per elaborazioni statistiche finalizzate al miglioramento del servizio.

2. Durante le operazioni di raccolta, sarà compito del Gestore verificare eventuali evidenti errori di conferimento da parte degli utenti. Salvo diverse disposizioni del Comune, esclusivamente in presenza di contenitori/sacchi con rifiuti non conformi alle tipologie di quelli da raccogliere, il Gestore, dopo aver apposto l'adesivo di non conformità, è tenuto a comunicare il mancato prelievo al Comune fornendo l'indirizzo (via e numero civico) del mancato ritiro, a mezzo mail o tramite il programma informatico predisposto dal Gestore e fornito alla ditta esecutrice del servizio. L'Utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel turno successivo previsto dal calendario di raccolta previa corretta selezione dei materiali contenuti. Il Gestore si riserva, tramite il Comune, di sensibilizzare l'utenza interessata e di non effettuare eventuali successivi ritiri di sacchi confezionati non correttamente, apponendovi il previsto adesivo. Non è ammesso il mancato ritiro di tipologie di rifiuti urbani non conformi alle modalità di raccolta qualora non venga applicato l'adesivo. La procedura di avviso all'utenza sulla non conformità dei rifiuti esposti, rispetto ai regolamenti comunali, potrà essere chiesta anche per tipologie conferite in contenitori (secchi, bidoni carrellati, cassonetti).
3. I verbali di accertamento dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne curerà l'iter procedimentale.
4. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 57 del C.P.P.

Art. 63 [Regime sanzionatorio](#)

1. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite:
- Per quanto ricade nelle violazioni previste dal TUA con le sanzioni amministrative o penali previste dall'Art. 255 e segg. della norma stessa;
 - per tutte le altre violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento con le sanzioni, nei limiti minimo e massimo, di cui all'Art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 ovvero secondo le fattispecie eventualmente disciplinate in applicazione dell'Art. 16 alla legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i. nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

VIOLAZIONE	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA (MIN-MAX)	ARTICOLO DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali	Arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;	Art. 13 comma 3
Abbandono o deposito o immissione di rifiuti non pericolosi sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee messo in atto da soggetti diversi dai titolari di imprese e dai responsabili di enti	€ 300,00 – 3.000,00	Art. 13 comma 5 Art. 16
Abbandono o deposito o immissione di rifiuti pericolosi sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee messo in atto da soggetti diversi dai titolari di imprese e dai responsabili di enti	Sanzione prevista alla riga precedente aumentata fino al doppio degli importi indicati	Art. 13 comma 5
Abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare	€ 50 - 150	Art. 13 comma 5
Abbandono sul suolo, nelle acque e negli scarichi di mozziconi dei prodotti da fumo	Sanzione prevista alla riga precedente aumentata fino al	Art. 13 comma 5

	doppio degli importi indicati	
Abbandono o deposito o immissione di rifiuti non pericolosi sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee messo in atto da titolari di imprese e da responsabili di enti	Arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro	Art. 13 comma 5
Abbandono o deposito o immissione di rifiuti pericolosi sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee messo in atto da titolari di imprese e da responsabili di enti	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro	Art. 13 comma 5
Conferimento di rifiuti speciali non pericolosi al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani	Arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro	Art. 13 comma 2
Conferimento di rifiuti speciali pericolosi al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro	Art. 13 comma 2
Conferimento di rifiuti differenziati e non differenziati al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani	€25,00 – 500,00	Art. 13 comma 6
Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento dei rifiuti stabilite previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze in esecuzione dello stesso	€25,00 – 500,00	Art. 16 comma 2
Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati	€ 25,00 – 500,00	Art. 16 comma 3
Mancato rispetto dell'obbligo per l'utente di conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata	€ 25,00 – 500,00	Art. 16 comma 2
Mancato rispetto dell'obbligo per l'utente dell'utilizzo di sacco dotato di codice identificativo fornito dal Comune	€ 25,00 – 500,00	Art. 18 comma 2
Spostamento dei contenitori	€ 25,00 – 500,00	Art. 13 comma 7
Apposizione di materiale pubblicitario o scritte di vario genere sui contenitori	€ 25,00 – 500,00	Art. 13 comma 8
Manomissione o danneggiamento di contenitori	€ 25,00 – 500,00	Art. 13 comma 9
Mancata pulizia dell'area al termine della manifestazione pubbliche	€ 25,00 – 500,00	Art. 46 comma Art. 462
Mancato smaltimento di carogne o carcasse di animali, da parte dei rispettivi proprietari	€ 25,00 – 500,00	Art. 51 comma 1
Distribuzione di volantini tramite veicoli o collocazione sui veicoli, lancio o collocazione in luogo pubblico o aperto al pubblico	€ 25,00 – 500,00	Art. 54 comma 1
Volantinaggio svolto in modo non consentito	€ 25,00 – 500,00	Art. 54 commi 1 e 2
Collocazione di contenitori per il volantinaggio su suolo pubblico o ad uso pubblico	€ 25,00 – 500,00	Art. 55 comma 1
Mancata pulizia dell'area dopo operazioni di carico e scarico o defissione di manifesti	€ 25,00 – 500,00	Art. 56 comma 1

Mancata pulizia di area pubblica, lordata a causa di attività da cantiere edile o simili	€ 25,00 – 500,00	Art. 57 commi 1 e 2
Mancata pulizia dell'area sporcata dagli escrementi degli animali	€ 25,00 – 500,00	Art. 59 comma 1

Art. 64 [Entrata in vigore e abrogazioni](#)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività.
2. Eventuali norme previste in altri regolamenti comunali ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente sono da ritenersi abrogate.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Polizia Urbana per il decoro della città e la sicurezza dei cittadini, Edilizia, di Polizia Locale, Polizia Mortuaria, dei Servizi di fognatura, della tassa sui rifiuti, nonché la vigente normativa statale e regionale per quanto applicabile.

Art. 65 [Campagna di informazione alla cittadinanza](#)

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento il Comune attiverà forme di pubblicizzazione dei contenuti dello stesso con una specifica informativa indirizzata alle famiglie nonché alle attività economiche del territorio.

Art. 66 [Clausola di adeguamento](#)

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sovraordinata, con particolare riferimento alla materia "rifiuti".
2. I richiami e le citazioni a norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.

[Allegato 1 – Procedura di accesso al Centro di Raccolta](#)